DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese relative ad un'operazione di nuova sistemazione effettuata dal «Landesversicherungsanstalt Baden»

(Fascicolo FSE n. 6793)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/390/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (1), da ultimo modificato con il regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione relativo alle modalità di esame di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

vista la domanda del 14 dicembre 1967 presentata dalla Repubblica federale di Germania ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad un'operazione di nuova sistemazione per un importo di DM 352,82,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, la predetta domanda riguarda un'operazione di nuova sistemazione effettuata sotto la responsabilità ed a carico della «Landesversicherungsanstalt Baden», organismo appartenente al gruppo del «Landesversicherungsanstalten» iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento;

considerando che tale domanda, che contiene le indicazioni richieste dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e che riguarda un'operazione effettuata il 4 aprile 1966 è stata validamente presentata entro il termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame della domanda e dalla verifica dei suoi elementi materiali e contabili risulta che la domanda stessa soddisfa alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando che per le spese sostenute dalla «Landesversicherungsanstalt Baden» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di DM 352,82;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo nel suo parere del 9 luglio 1968 è pervenuto a conclusioni identiche per i suesposti motivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania per la concessione di un contributo del Fondo sociale eurpeo per spese sostenute dal «Landesversicherungsanstalt Baden», appartenente al gruppo del «Landesversicherungsanstalten», iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad un'operazione di nuova sistemazione effettuata il 4 aprile 1966, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di DM 352,82.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del concorso del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio dell'ente predetto è stabilito in DM 352,82 (pari a circa 88 unità di conto).

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1º. 2. 1962, pag. 144/62.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»

(Fascicoli FSE nn. 6641, 6698)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(68/391/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

viste le richieste del 27 giugno e del 20 dicembre 1966 presentate dal Regno dei Paesi Bassi ed intese ad ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione per un importo complessivo di Fl. 1.890,26,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste summenzionate riguardano operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni effettuate nel periodo compreso fra il 2 gennaio e il 16 novembre 1964 incluso, sono state debitamente presentate entro i termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid» deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di Fl. 1.890,26;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel parere del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche, per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno dei Paesi Bassi per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid» relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo compreso fra il 2 gennaio ed il 16 novembre 1964 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di Fl. 1890,26.

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.